

STATUTO
FEDERAZIONE SPORTIVA CULTURALE
PROFESSIONAL WUSHU KUNG FU ASSOCIATION
PWKA – APS

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Milano in via Kramer 32, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata “Federazione sportiva culturale Professional Wushu Kung Fu Association - P.W.K.A. - APS” in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo APS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione “Federazione sportiva culturale Professional Wushu Kung Fu Association - P.W.K.A. - APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione e/o Federazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

Promuovere l'attività sportiva dilettantistica ed educativa del Wushu e Kung Fu oltre che della cultura cinese praticate nelle seguenti discipline:

- Wushu Kung Fu moderno, per tutti gli stili e forme libere o codificate;
- Wushu Kung Fu tradizionale, per tutti gli stili di origine e provenienza cinese;
- Taijiquan, per tutti gli stili di Taiji (o Taichi) moderni o tradizionali, e Tui shou;
- Sanshou (o Sanda) e Qingda (combattimento libero cinese a contatto pieno o leggero);
- Qigong.
- Shuaijiao (lotta cinese)
- Tuina An-Mo
- Liangong
- Kali filippino
- Jeet Kune Do
- Kung Fu Vietnamita
- Taiji Rolliball o Taiji Bailong Ball
- Penkat Silat
- Tutte le discipline culturali strettamente legate alle discipline di cui sopra
- Grappling in tutte le sue forme
- Health Qi Gong
- discipline orientali culturali, che su richiesta, saranno approvate dal Consiglio tipo Fengshui, Shoufa, I Qing , Zhen Zhi ecc.

All'interno della Federazione, secondo quanto stabilito dai regolamenti, potranno operare distinte attività, sezioni e raggruppamenti di stile.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- organizzare manifestazioni tornei, gare di Wushu e/o Kung Fu , Taiji Bailong Ball e Health Qi gong in Italia e all'estero.
- sviluppare l'attività nelle dimensioni citate nell'art.1.1, finalizzata in campo nazionale e internazionale;
- promuovere la massima diffusione del Wushu, in ogni sua forma ed in ogni fascia d'età, con particolare riferimento alla dimensione culturale;
- attuare i principi stabiliti dal CIO per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli Atleti
- attuare programmi di formazione ed aggiornamento degli Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara e dei Dirigenti Sociali;
- selezionare e preparare le Squadre della Federazione che potranno partecipare a tutte le gare libere in tutto il mondo.
- Promuovere, in accordo ed in collaborazione con le istituzioni dell'Unione Europea, iniziative volte alla costruzione ed al rafforzamento dell'identità del Cittadino europeo valorizzando le diverse identità culturali che caratterizzano i Popoli dell'Unione.
- Favorire lo sviluppo educativo, nonché la crescita fisica, morale, intellettuale e spirituale dei Cittadini europei, promuovendo iniziative e percorsi educativi e sportivi

differenziabili in base alle fasce d'età. Promuovendo programmi specifici per disabili. L'accesso a predette iniziative è garantito a tutti i cittadini ed in particolare, ai soggetti diversamente abili, garantendo a tutti un percorso educativo e sportivo conformi alla capacità del singolo individuo assicurandone, nel contempo, la fruizione in una dimensione quanto più possibile adatta alle proprie capacità psico fisiche.

- Favorire la cooperazione tra scuole europee, istituti di istruzione ed organizzazioni sportive allo scopo di integrare l'esercizio dello sport nell'istruzione garantendo la presenza dello sport nei programmi di studio.
- Promuovere attraverso le discipline del Wushu e/o Kung Fu la comprensione della tolleranza, della lealtà, del rispetto e della solidarietà tra le singole identità culturali.
- Favorire una coscienza europea, ispirata ai principi di libertà e dignità umana, senza distinzioni di credo politico, religioso, economico e sociale.
- Realizzare partnership efficaci e di lungo periodo con istituzioni differenti quali mass media, la scuola, le associazioni di volontariato, le imprese e gli enti pubblici e gli enti locali, per far conoscere e diffondere l'azione educativa svolta attraverso le discipline sportive, le arti, le professioni ed i mestieri.
- Favorire la cooperazione tra istituti d'insegnamento, organizzazioni sportive e autorità pubbliche, con la creazione di percorsi educativi e sportivi, rispondenti ai bisogni dell'istruzione non formale garantendo lo scambio delle migliori pratiche tra i membri dei Paesi europei partecipanti.
- Sviluppare procedure e strumenti idonei a favorire l'identificazione, la formazione, la qualifica e la certificazione di qualità degli operatori, nei settori delle arti dei mestieri, delle professioni e delle discipline sportive, per favorire il riconoscimento *inter pares* tra le organizzazioni nazionali degli stati membri dell'Unione europea, al fine di garantire una migliore circolazione delle persone, delle merci e dei servizi, nella piena tutela del consumatore.
- Favorire lo sviluppo professionale degli operatori nei settori delle arti, dei mestieri, delle professioni e delle discipline sportive, promuovendo attività idonee ad integrare le loro competenze distintive, con quelle richieste dalle politiche dell'Unione europea.

La Federazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti sportivi, monasteri, centri culturali, centri massaggio con o senza attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del Wushu e/o del Kung Fu e di altre attività ad esse connesse, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, educativa e culturale delle discipline sopra indicate. L'attività si potrà svolgere nella propria sede e in sedi che di volta in volta potranno essere aperte in tutto il mondo.

Potrà altresì svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro per ogni sede.

Rilascio, agli iscritti di qualifiche Europee riconosciute.

Formazione continua degli associati tramite iniziative culturali, sociali e sportive, organizzazione di congressi, convegni, incontri di studio, conferenze, viaggi di studio e viaggi sociali.

Promuovere, tra gli associati di *best practices* condivise che garantiscano elevati standard qualitativi e professionali a tutela dei praticanti e associati.

Promuovere ogni attività legata alla tutela dell'ambiente e dell'energia, conforme alle politiche comunitarie in materia di salute e sviluppo sostenibile.

Promuovere le attività nell'ambito della sicurezza nel rispetto delle norme specifiche del settore.

Promuovere la cultura orientale diffondendo arti, mestieri e attività sportive proprie dei paesi orientali.

La Federazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

La federazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

La Federazione farà da tramite di rappresentanza dei propri associati presso le istituzioni europee e nazionali con trasparenza, indipendenza e imparzialità.

Determinerà i regolamenti per garantire alle associazioni aderenti l'entrata in albi professionali sia Nazionali che Europei.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale ammesse in associazione

Possono altresì divenire soci le Società Sportive, le Associazioni e gli Organismi sportivi Militari, le Associazioni Culturali ed gli Ordini Monastici e i singoli atleti e appassionati indipendenti che praticano, nel mondo, il Wushu e Kung Fu nelle sue dimensioni: Culturale, Educativa, Sportiva, Marziale sempre a condizione di rispettare il numero previsto dalle regole del Terzo settore e siano appartenenti alle categorie di altri ETS o senza scopo di lucro, tali soggetti, non potranno essere superiori al 50% delle APS associate.

Le Società Sportive, le Associazioni e gli Organismi sportivi Militari, le Associazioni Culturali ed gli Ordini Monastici di cui al precedente comma e che di seguito verranno indicati come Enti Affiliati, sono soggetti al riconoscimento da parte del Consiglio Federale della P.W.K.A. Gli effetti della domanda di affiliazione o riaffiliazione decorrono dal giorno in cui la documentazione e la ricevuta del versamento pervengono alla Tesoreria Federale, salvo il successivo riconoscimento da parte del Consiglio Federale.

In caso di mancato riconoscimento ogni diritto conseguito sulla base della affiliazione decade con effetto retroattivo. Ai fini del riconoscimento degli Enti Affiliati da parte dei Comitati Olimpici Nazionali, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, nonché ai Regolamenti della P.W.K.A.

Tutti i Gruppi Sportivi Militari firmatari di apposite convenzioni con i Comitati Olimpici Nazionali di appartenenza, possono essere riconosciuti per le attività svolte e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni del Regolamento P.W.K.A. anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società sportive.

Le domande di affiliazione degli Enti sopra indicati sono accolte dal Consiglio Federale purché: gli Enti richiedenti rispondano ai requisiti previsti dalle leggi nazionali di appartenenza.

Siano disciplinati da uno Statuto Sociale e da regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Federale P.W.K.A. e non abbiano finalità di lucro.

Con la presentazione della domanda di affiliazione gli Enti Affiliati accettano ad ogni effetto, per se e per i propri tesserati, il Regolamento P.W.K.A., il Regolamento di lotta al Doping del Comitato Olimpico Nazionale di appartenenza, del CIO e della WADA nonché tutti i Regolamenti e le delibere emanati dal Consiglio Federale P.W.K.A.

Gli Statuti degli Enti Affiliati incluse le eventuali modifiche nonché i regolamenti interni e le relative variazioni devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale P.W.K.A.

Conformemente alle direttive dei Comitati Olimpici Nazionali, qualora una Società Sportiva si costituisca come Società di capitali ed intenda chiedere l'affiliazione o la riaffiliazione, deve

prevedere nel proprio Statuto, pena l'irricevibilità della relativa domanda, il reinvestimento degli utili per il perseguimento dell'attività sportiva o educativa.

La P.W.K.A. al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal precedente comma, può effettuare ispezioni o acquisire i Bilanci delle dette Società ivi compreso l'uso di ogni altra opportuna documentazione cui si concede pieno e libero accesso con la sottoscrizione della domanda di affiliazione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;

- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

In ogni caso di cessazione tutti i soci compresi gli Enti Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla P.W.K.A. ed agli altri affiliati. I componenti del Consiglio direttivo dell'Ente Affiliato, in carica al momento della cessazione, sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dal regolamento P.W.K.A. ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale del Paese di appartenenza. In ogni caso i predetti dirigenti degli Enti Affiliati morosi, una volta cessati, non possono ricoprire analoghe cariche in altre Enti affiliati alla P.W.K.A. fino a che i debiti dell'Ente Affiliato cessato non siano estinti.

Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento P.W.K.A.

Gli Enti Affiliati sono tenuti ad osservare ed a fare osservare ai propri tesserati i Regolamenti e le deliberazioni della P.W.K.A.

Gli Enti Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della P.W.K.A. gli Atleti selezionati per far parte delle squadre nazionali.

È fatto divieto agli Affiliati di esprimere, attraverso la Stampa o altri mezzi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di Dirigenti, Ufficiali di Gara ed altri tesserati, nei riguardi della P.W.K.A. del CIO, i rei di tale infrazione saranno sospesi con lettera immediata per 30gg. Decorsi i quali potranno essere radiati dalla P.W.K.A.

È fatto altresì divieto agli affiliati di attribuirsi, anche a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, titoli, qualifiche tecniche ed educative, meriti o risultati sportivi non conformi a quanto risultante dagli albi P.W.K.A. o conseguiti presso organizzazioni o nel corso di gare

sportive non riconosciute dalla P.W.K.A.

La cessazione di appartenenza alla P.W.K.A. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Tesserati

Art.12. Le persone fisiche socie degli Enti affiliati alla Federazione sono tesserti anch'essi alla P.W.K.A., e possono essere volontari, essi sono:

1. gli Atleti Agonisti tramite gli Enti affiliati;
2. gli Atleti non Agonisti tramite gli Enti affiliati;
3. i Dirigenti sociali, tramite gli Enti affiliati;
4. i Tecnici Sportivi tramite gli Enti affiliati;
5. gli Ufficiali di Gara tramite gli Enti affiliati;
6. i Soci degli Enti affiliati;
7. i Medici sociali, tramite gli Enti affiliati;
8. i Medici affiliati a P.W.K.A. e/o WADA;
9. i Dirigenti P.W.K.A. centrali e periferici;
10. il Presidente Onorario ed i Membri d'onore.

Il tesseramento delle persone fisiche di cui ai punti compresi tra 1) e 7) decorre dal momento dell'accettazione della domanda di Affiliazione o di Riaffiliazione dell'Ente Affiliato di appartenenza.

Essi perdono la qualifica di tesserati in caso di mancata riaffiliazione o di perdita della qualità di socio da parte dell'Ente di appartenenza.

Il tesseramento delle persone di cui ai punti 8) – 9) - 10) decorre dal momento della nomina.

I tesserati non hanno la qualità di socio, non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Il tesseramento ha durata annuale e deve essere rinnovato nei termini e con le modalità di cui al Regolamento P.W.K.A.

Gli effetti del tesseramento cessano nei seguenti casi:

1. per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica;
2. per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
3. a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi P.W.K.A.;
4. nei casi previsti dall'art.8.

Non possono essere tesserati coloro che si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

I Tesserati hanno il dovere di attenersi al rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento e delle Direttive P.W.K.A.; all'osservanza del codice di comportamento sportivo emanato dal Comitato Olimpico Nazionale di appartenenza, la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni.

Gli Atleti selezionati per le Squadre Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della P.W.K.A., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Osservare le disposizioni e direttive del Consiglio Federale in ordine alla partecipazione ai corsi di Formazione per le qualifiche Tecniche e Educative.

Osservare le disposizioni e direttive del Consiglio Federale in ordine alle restrizioni previste per partecipare alle gare nazionali e internazionali come componenti delle Squadre nazionali.

I Tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività P.W.K.A. come singoli o attraverso i rispettivi Enti affiliati;
- b) indossare la divisa sportiva P.W.K.A. osservando la Direttiva emanata in materia;
- c) concorrere, se in possesso dei requisiti richiesti, alle cariche periferiche P.W.K.A. su richiesta dell'Ente di appartenenza. La nomina e la revoca, su proposta del Consiglio è emanata dal Presidente P.W.K.A. e regolata da apposita lettera di incarico che sarà svolto a titolo volontario, gratuito e secondo i Regolamenti e le Direttive P.W.K.A.

La cessazione di appartenenza alla P.W.K.A. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Volontari

Art. 13. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed

in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 14. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 15. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 16. Sono organi Centrali dell'associazione:

- r) l'Assemblea dei soci;
- s) il Consiglio Direttivo;
- t) Il Presidente;
- u) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- v) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Sono Organi Periferici dell'associazione, laddove eletti:

- a) il Responsabile del Comitato Regionale;
- b) il Comitato Regionale;

Tutte le cariche periferiche sono elettive e gratuite.

Le funzioni esclusive dei suddetti Organi, così come previste dal presente Regolamento, non possono essere delegate.

Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la P.W.K.A. si avvale dell'Ufficio della segreteria

Inoltre il Consiglio Direttivo della P.W.K.A. nomina:

1. La Commissione Insegnanti Tecnici,
2. la Commissione Ufficiali di Gara,
3. il Commissario Tecnico e l'Allenatore delle Squadre Nazionali,
4. la Commissione Medica,
5. la Commissione Educativa,
6. la Commissione Antidoping
7. le eventuali altre Commissioni stabilite dal Consiglio P.W.K.A.

Il Consiglio Direttivo, è eletti dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea

Art. 17. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci Persone Fisiche e dagli Enti Associati, ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno 3 mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 18. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax, PEC o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'assemblea potrà tenersi anche mediante strumenti tecnologici con modalità da remoto, Videoconferenza o Altro mezzo simile, purché sia sempre riscontrabile l'identità ed il numero dei soci intervenuti.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 19. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e

c) di cui all'art. 11;

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 21. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si può anche procedere mediante il voto a scrutinio segreto su scheda, su richiesta della maggioranza assoluta dei partecipanti all'Assemblea.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative (di affiliazione o riaffiliazione) preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee per perdita della qualifica di socio.

È preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

I Presidenti degli Enti Affiliati possono delegare a rappresentarli un Consigliere Sociale in carica o altra persona di sua fiducia.

I membri del Consiglio Direttivo ed i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare Enti Affiliati né direttamente né per delega, né possono rappresentare per delega soci persone fisiche.

Art. 23. L'Assemblea Straordinaria è convocata e celebrata entro 90 giorni dall'evento che l'ha provocata:

- a) su iniziativa del Consiglio Federale nelle ipotesi previste dal presente articolo;
- b) su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo, o da almeno la metà più uno degli Enti Affiliati purché rappresentino almeno un due terzi del totale dei voti.

L'Assemblea Straordinaria propone la sostituzione del Consiglio Direttivo in caso di gravi e palesi inadempienze dello stesso nella realizzazione del programma di attività.

In caso di votazione a maggioranza palese per alzata di mano il Consiglio Federale sfiduciato indice nuove elezioni entro 6 mesi adottando la procedura prevista nell'articoli precedenti.

L'Assemblea Straordinaria non può chiedere la decadenza del Presidente dell'Associazione che resta in carica anche in caso di scioglimento del Consiglio Direttivo sino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

L'assemblea sarà convocata e tenuta nei modi e nei tempi di cui agli articoli precedenti.

Consiglio Direttivo

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che lo presiede, e dai Consiglieri

Esso nomina il Segretario generale, che partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto.

Il Consiglio potrà assegnare le funzioni ad un componente del Consiglio stesso, in tal caso il

Segretario Generale parteciperà alle riunioni del Consiglio con Diritto di voto.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Sono eleggibili alle cariche federali e sociali tutti i cittadini delle Nazioni riconosciute dall'O.N.U. e maggiorenni che:

non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

non abbiano riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte della P.W.K.A, o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail, sms o altro mezzo informatico inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi, possono essere segrete su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio nei casi di nomine o comunque se riguardanti le persone.

Art. 26. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere (se necessario) e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 27. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 28. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali

provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vice Presidente Vicario

Art. 29. Il Vice Presidente Vicario viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti e può essere il più anziano di carica federale o età anagrafica. Egli sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea o impedimento.

Il Tesoriere

Art. 30. Al Tesoriere, se nominato, spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

In caso di mancata nomina del Tesoriere sarà il Presidente medesimo a svolgerne le mansioni.

Il Segretario

Art. 31. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci di cui dovrà provvedere alla redazione.

L'Organo di controllo

Art. 32. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 33. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 34. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 agosto di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 35. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;

- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 36. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 37. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 38. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

I libri sociali potranno essere tenuti in formato elettronico.

Pubblicità e trasparenza

Art. 39. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 40. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 41. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 21 statutario.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Provvedimenti

Art. 42. I provvedimenti adottati dagli Organi della P.W.K.A. hanno piene e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.

Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. Si impegnano altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri di procedura civile se previsti dalle leggi ordinarie dello Stato di appartenenza e che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del

giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Sanzioni

Art. 43. Le violazioni delle norme del Regolamento e delle Direttive della P.W.K.A. comportano, a carico degli affiliati e dei tesserati, le sanzioni di natura disciplinare previste dal Regolamento di Giustizia.

Agli Affiliati ed ai Tesserati possono essere irrogate anche sanzioni di natura pecuniaria.

Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport

Art. 44. Le controversie che contrappongono la P.W.K.A. a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione dello Stato di appartenenza della Associazione Sportiva Affiliata, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla P.W.K.A: o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della Giustizia Federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, e delle controversie in materia di doping.

Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.

Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione la controversia può essere sottoposta ad istanza della P.W.K.A. ovvero ad istanza dell'affiliato o del tesserato ad un procedimento arbitrale presso la camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.

Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato deliberato dallo Stato di appartenenza della Associazione Sportiva Affiliata escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, tutte le controversie tra soggetti affiliati, tesserati o licenziati, per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della P.W.K.A.

Norma finale

Art. 44. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.